

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1984

Modifiche allo Statuto della Regione Lombardia

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — Il consiglio regionale della Lombardia ha deliberato, nei modi e con le forme previste dall'articolo 74 del proprio Statuto (approvato con legge 12 maggio 1971, n. 339), alcune disposizioni legislative di revisione dello Statuto medesimo, e precisamente degli articoli 59, 63 e 65 nel testo risultante dalle deliberazioni che vengono allegate.

In particolare:

a) per quanto riguarda l'articolo 59, si è precisato che la decisione sull'ammissibilità dell'iniziativa popolare deve essere assunta entro quattro mesi dalla relativa presentazione, ad evitare differimenti che di fatto possono dilazionare *sine die* l'iter legislativo dell'iniziativa;

b) per quanto riguarda l'articolo 63, si è ritenuto indispensabile aumentare il numero delle firme per la richiesta di *referendum* sulla base di dati di riferimento sia nazionali che di altre regioni, non certo per limitarne lo svolgimento, ma per garantire la più seria e ponderata esplicazione

di questo primario ed insostituibile strumento di democrazia diretta;

c) per quanto riguarda l'articolo 65, si è ritenuto di precisare che su problemi di rilevanza regionale possono essere deliberati *referendum* consultivi riguardanti l'intero corpo elettorale regionale.

2. — Per il combinato disposto degli articoli 123 della Costituzione e 74 dello Statuto della regione Lombardia, le modifiche statutarie debbono essere approvate con legge della Repubblica; l'iniziativa a tali effetti necessaria viene esercitata con proposta alle Camere, presentata in applicazione dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione. A questo proposito deve osservarsi inoltre che, almeno per quanto concerne la regione Lombardia, la disposizione particolare contenuta nel menzionato articolo 74 del suo Statuto (avente valore ed efficacia di legge della Repubblica) circa l'invio diretto al Parlamento delle leggi di revisione statutaria rende sicuramente inapplicabile

nella fattispecie la norma di carattere generale contenuta nell'articolo 6, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a proposito della trasmissione tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Va rilevato comunque che la facoltà delle regioni di utilizzare lo strumento del disegno di legge alle Camere per l'approvazione di modifiche statutarie è stata ammessa dalla più autorevole dottrina; ed è ovvio che la scelta del ramo del Parlamento a cui

presentare il disegno di legge compete alla regione proponente in virtù dell'articolo 72, primo comma, della Costituzione.

3. — Le modifiche statutarie deliberate dal consiglio regionale della Lombardia appaiono del tutto compatibili con i principi costituzionali che regolano l'organizzazione delle regioni e i loro rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento; pertanto si confida pienamente sulla loro approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### *Articolo unico.*

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123 della Costituzione, le modifiche agli articoli 59, 63 e 65 dello Statuto della Regione Lombardia, nel testo deliberato dal Consiglio regionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 74 dello Statuto medesimo, ed allegato alla presente legge.

ALLEGATO 1

*Testo della legge n. 215 della Regione Lombardia approvata dal Consiglio regionale  
il 10 marzo 1983*

---

**Modifica all'articolo 63 dello Statuto della Regione Lombardia**

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 63 è soppresso e così modificato:

« Art. 63. — È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano novantamila elettori, oppure tre consigli provinciali, oppure cinquanta consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione lombarda ».

ALLEGATO 2

*Testo della legge n. 216 della Regione Lombardia approvata dal Consiglio regionale  
il 10 marzo 1983*

---

### **Modifiche agli articoli 59 e 65 dello Statuto della Regione Lombardia**

#### **Articolo 1.**

Il primo comma dell'articolo 59 è soppresso e così modificato:

« *Art. 59.* — Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro quattro mesi dall'assegnazione della proposta alle Commissioni, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale e su di essa il Consiglio delibera nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento ».

#### **Articolo 2.**

Il primo comma dell'articolo 65 è soppresso e così modificato:

« *Art. 65.* — Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi su provvedimenti interessanti popolazioni determinate, o su questioni di interesse regionale interessanti l'intero corpo elettorale regionale ».